

in altro con poca mercantia, o vanno in alcun luogo per mutarsi, & sono detti peregrini, di questi tali non debba havere niente. Imperò se sarà peregrino che anderà oltra mare, o in altro viaggio, & morirà, il patrone debba havere il letto, & una delle sue veste, riservata quella che debbe havere il nochiere; se Consolo non ci sarà nella nave & che alcuno huomo vi muora, lui è tenuto di guardar la robba del morto: se il morto non haveffe fatto testamento, o non haveffe fatto alcun procuratore, o tutore nella nave, o suo herede, & se non ci fusse parente suo: Il Patrone della Nave debba guardare la robba, & debbela restituire a' suoi parenti, o sua moglie, o suoi figliuoli, o a quelli alli quali meglio dovesse esser data, & il scrivano debba tutto questo scrivere, & tenere a se un scritto; & il patrone un' altro, & fare come di sopra è detto, & ordinato. Imperò tutta vettovaglia che rimanerà di qualunque persona, che morrà, debbe essere del patrone.

S P I E G A Z I O N E.

Vedi al Cap. 118.

Su questo Capit. discorre il Targ. Ponder. marit. cap. 29. n. 9.

Dritto del Barchiere, & Guardiano di Peregrino che muore nella Nave.

Cap. 117.

B Archiere nella Nave debbe havere del Peregrino che morirà le scarpe, il coltello, & la cinta, & il Guardiano della nave debba havere le calze, & il Barchiere, & il Guardiano tutti due insieme debbono sepellire in terra, o in altro loco, o gettarlo in mare.

S P I E G A Z I O N E.

Vedi al Cap. 118.

Intorno a questo Capitolo leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 49.

num. 9.

Della